

CAMB/2021/10 del 26 aprile 2021

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: **Direzione. Accordo quadro tra Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti per la cooperazione nei settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti mediante attività di ricerca ed approfondimento delle problematiche relative ai settori delle scienze giuridiche ed economiche, dell'ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali, dell'ingegneria dell'energia elettrica, nonché delle scienze e delle tecnologie agro – alimentari.**

IL PRESIDENTE
F.to Assessore Francesca Lucchi

CAMB/2021/10

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2021** il giorno 26 del mese di aprile alle ore 14:30 il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2021/0003891 del 21 aprile 2021, si è riunito mediante videoconferenza.

Sono presenti i Sigg.ri:

N	Nome	ENTE	Prov.	Carica	P/A
1	Baio Elena	Comune di Piacenza	PC	Vice Sindaco	P
2	Trevisan Marco	Comune di Salsomaggiore Terme	PR	Consigliere	P
3	Bonvicini Carlotta	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
4	Costi Maria	Comune di Formigine	MO	Sindaco	P
5	Muzic Claudia	Comune di Argelato	BO	Sindaco	P
6	Balboni Alessandro	Comune di Ferrara	FE	Assessore	A
7	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	P
8	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
9	Brasini Gianluca	Comune di Rimini	RN	Assessore	A

Il Presidente Francesca Lucchi invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: **Direzione. Accordo quadro tra Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti per la cooperazione nei settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti mediante attività di ricerca ed approfondimento delle problematiche relative ai settori delle scienze giuridiche ed economiche, dell'ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali, dell'ingegneria dell'energia elettrica, nonché delle scienze e delle tecnologie agro – alimentari.**

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente”;

visti:

- l'art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 che prevede la possibilità di stipulare accordi e convenzioni tra l'Università e gli enti pubblici per svolgere attività di ricerca scientifica;
- l'art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 recante principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico che esclude l'applicazione della disciplina sulla contrattualistica pubblica in recepimento dei principi presenti nell'ordinamento comunitario secondo i quali gli accordi di cooperazione tra enti pubblici non sono sottoposti alle regole di concorrenza quando siffatti accordi sono stipulati per il conseguimento di obiettivi comuni ed esclusivamente per ragioni di interesse pubblico (cfr. art. 12, par. 4 della direttiva 2014/24/UE ed art. 28, par. 4 della direttiva 2014/25/UE);

- l'art. 17, par. 4 della direttiva 2014/23/UE, nonché in giurisprudenza, tra le altre, Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 9 giugno 2009, in causa C-480/06, Commissione/Germania);

considerato che:

- l'Università svolge, tra i propri compiti primari, attività di ricerca scientifica;
- l'Agenzia esercita le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale di riferimento;
- è interesse dell'Università sviluppare l'attività di ricerca scientifica nei settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti;
- è interesse dell'Agenzia utilizzare i risultati della ricerca scientifica per migliorare lo svolgimento delle funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'Università e l'Agenzia, essendo portatori di interessi pubblici omogenei e convergenti, intendono cooperare per lo svolgimento di attività di interesse comune;

ritenuto quindi addivenire alla stipula di un accordo di cooperazione con l'Università di Bologna di durata triennale, con possibilità di rinnovo e fermo il diritto di recesso, per la definizione delle modalità di realizzazione dei comuni obiettivi e per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

precisato che l'accordo per la cooperazione nei settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti, mediante attività di ricerca ed approfondimento delle problematiche relative ai settori delle scienze giuridiche ed economiche, dell'ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali, dell'ingegneria dell'energia elettrica, nonché delle scienze e delle tecnologie agro – alimentari, comporterà la realizzazione delle seguenti attività di interesse comune:

- a. attività di ricerca scientifica e partecipazione a progetti congiunti di ricerca,
- b. acquisizione e scambio reciproco di dati ed informazioni,
- c. organizzazione di seminari di studio, convegni di aggiornamento finalizzati all'illustrazione e diffusione dei risultati della ricerca,
- d. percorsi di alta formazione,
- e. pubblicazioni scientifiche volte a divulgare i risultati ottenuti dall'attività di collaborazione;

precisato altresì che per l'attuazione dell'accordo:

- le parti stipuleranno una o più convenzioni di disciplina delle specifiche attività di collaborazione e delle modalità (strutture, personale e risorse finanziarie; ripartizione dei compiti, programmazione delle attività di ricerca e definizione degli specifici progetti di ricerca; modalità di controllo e modalità di utilizzo dei risultati della ricerca);
- sarà costituito un Comitato di Coordinamento che rappresenti lo strumento per: facilitare la comunicazione tra le parti, permettere un confronto periodico sulle nuove opportunità di collaborazione che dovessero emergere, pianificare le attività di collaborazione e istruire le convenzioni attuative, monitorare i risultati della collaborazione e redigere un breve report annuale, concordare eventuali forme di disseminazione dei risultati, discutere e facilitare la soluzione di eventuali problemi o conflitti; è previsto che ciascuna Parte nomini due rappresentanti nel Comitato di Coordinamento;

ritenuto che i membri del Comitato per parte Agenzia siano il Direttore e il Responsabile dell'Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

DELIBERA

1. di approvare l'Accordo quadro tra Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti per la cooperazione nei settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti mediante attività di ricerca ed approfondimento delle problematiche relative ai settori delle scienze giuridiche ed economiche, dell'ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali, dell'ingegneria dell'energia elettrica, nonché delle scienze e delle tecnologie agro – alimentari, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato al Direttore di approvare le convenzioni di disciplina delle specifiche attività e modalità di collaborazione, individuando le risorse umane ed economiche necessarie;
3. di stabilire che, per parte Agenzia, i membri del Comitato di Coordinamento che sarà costituito quale strumento per permettere un confronto periodico sulle nuove opportunità di collaborazione che dovessero emergere, pianificare le attività di collaborazione e istruire le convenzioni attuative, monitorare i risultati della collaborazione e redigere un breve report annuale, concordare eventuali forme di disseminazione dei risultati, discutere e facilitare la soluzione di eventuali problemi o conflitti siano il Direttore e il Responsabile dell'Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, avente sede legale in 40126 Bologna, via Zamboni 33, C.F. 80007010376, P.IVA 01131710376, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro-tempore*, prof. Francesco Ubertini, autorizzato alla stipula del presente Accordo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2021, di seguito indicata come "Università"

E

Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, avente sede legale in Bologna, via Aldo Moro, 64, C.F n. 91342750378, nella persona della Presidentessa, legale rappresentante, Dott.ssa Francesca Lucchi, autorizzata alla stipula del presente Accordo ai sensi della deliberazione del Consiglio d'Ambito n. ____ del 26 aprile 2021 di seguito indicata come "Agenzia"

(Università e l’Agenzia nel seguito denominate anche, singolarmente, la "Parte" e, congiuntamente, le "Parti")

Visto che:

- l’art. 3.3. dello Statuto dell’Università consente la stipula di accordi con soggetti pubblici e privati per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- l’art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'ordinamento comunitario ha stabilito che gli accordi di cooperazione tra enti pubblici non sono sottoposti alle regole di concorrenza quando siffatti accordi sono stipulati per il conseguimento di obiettivi comuni, in sinergica convergenza su attività di interesse comune, pur nella diversità del fine pubblico perseguito da ciascuna amministrazione, ed esclusivamente per ragioni di interesse pubblico;
- pertanto rientrano nel campo di applicazione dell'art. 15 L.241/1990 le convenzioni tra pubbliche amministrazioni che regolano la realizzazione di interessi pubblici convergenti alle parti, con divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute;

Considerato che:

- l'Università svolge, tra i propri compiti primari, attività di ricerca scientifica;
- l'Agenzia esercita le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale di riferimento;
- è interesse dell'Università proseguire nell'attività di ricerca scientifica nei settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti;
- è interesse dell'Agenzia utilizzare i risultati della ricerca scientifica per migliorare lo svolgimento delle funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti;
- le Parti, essendo portatori di interessi pubblici omogenei e convergenti, intendono cooperare per lo svolgimento di attività di interesse comune;
- le Parti in data 4/12/2014 hanno sottoscritto un Accordo Quadro di

collaborazione di durata triennale per la realizzazione dei comuni obiettivi e per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, successivamente rinnovato per un ulteriore triennio;

- le attività di ricerca in collaborazione, fin dal suo avvio, sono state realizzate attraverso il finanziamento di 16 assegni di ricerca annuali che hanno consentito di approfondire le tematiche di interesse comune e riconoscendo le Parti che sussistono i presupposti per proseguire nella collaborazione;

Tutto quanto premesso e considerato, le Parti stipulano e convengono

quanto segue

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto e Finalità

1. Il presente Accordo viene stipulato allo scopo di svolgere attività di interesse comune consistente in ricerca ed approfondimento delle problematiche relative ai settori delle scienze giuridiche ed economiche, dell'ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali, dell'ingegneria dell'energia elettrica, nonché delle scienze e delle tecnologie agro-alimentari. Il presente Accordo è dunque finalizzato a sviluppare, fruendo reciprocamente delle rispettive strutture e competenze, la cooperazione nei settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

2. Le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione delle seguenti attività di interesse comune:

- a) attività di ricerca scientifica e partecipazione a progetti congiunti di ricerca;
- b) acquisizione e scambio reciproco di dati ed informazioni;

- c) organizzazione di seminari di studio, convegni di aggiornamento finalizzati all'illustrazione e diffusione dei risultati della ricerca;
- d) percorsi di alta formazione;
- e) pubblicazioni scientifiche volte a divulgare i risultati ottenuti dall'attività di collaborazione.

Art. 3 - Convenzioni attuative

1. Le Parti stipuleranno una o più convenzioni per l'attuazione del presente Accordo, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni statutarie e regolamentari delle Parti in materia e dovranno contenere espresso riferimento al presente Accordo.

2. Fermo restando quanto già indicato nel presente Accordo, tali convenzioni dovranno disciplinare ciascuna attività di collaborazione, caso per caso, specificando in particolare:

- a) strutture, personale e risorse finanziarie che ciascuna delle Parti destinerà allo svolgimento dell'attività di interesse comune;
- b) eventuale contributo economico che l'Agenzia corrisponderà all'Università a titolo di rimborso dei costi per lo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto della specifica convenzione attuativa, indicando l'eventuale destinazione del contributo economico al finanziamento di assegni di ricerca;
- c) ripartizione dei compiti, programmazione delle attività di ricerca e definizione degli specifici progetti di ricerca e gli eventuali obblighi e responsabilità a carico delle Parti derivanti dall'esecuzione delle attività;
- d) gli aspetti rilevanti in tema di assicurazione, prevenzione e sicurezza, proprietà intellettuale, pubblicazioni, obblighi di riservatezza;
- e) modalità di monitoraggio dell'attività di interesse comune, le modalità di

verifica dei risultati raggiunti e del loro utilizzo;

f) modalità di utilizzo dei risultati della ricerca.

3. Le Convenzioni attuative verranno stipulate in conformità al sistema di deleghe vigente presso ciascuna delle Parti. Per l'Università, le convenzioni attuative svolte per il tramite delle proprie Strutture o articolazioni interne, saranno approvate e sottoscritte dai rispettivi organi competenti.

Art. 4 - Comitato di Coordinamento

1. Per l'attuazione delle finalità indicate nel presente Accordo, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento (di seguito indicato come "Comitato") con i seguenti compiti:

a) facilitare la comunicazione tra le Parti e permettere un confronto periodico sulle nuove opportunità di collaborazione che dovessero emergere durante il periodo di vigenza del presente Accordo;

b) definire gli indirizzi delle attività di collaborazione, monitorare i risultati della collaborazione e redigere un breve report annuale;

c) concordare le eventuali forme di disseminazione e sfruttamento congiunto dei risultati;

d) discutere e facilitare la risoluzione di eventuali problemi o conflitti tra le Parti.

2. Ciascuna Parte nomina due rappresentanti del Comitato, debitamente autorizzati.

3. Il Comitato resta in carica per l'intera durata dell'Accordo e ciascuna Parte ha facoltà di sostituire i membri del Comitato di propria nomina mediante comunicazione scritta da inviare all'altra Parte con indicazione del nominativo del nuovo membro e di quello che si intende sostituire.

4. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno.

5. Le riunioni del Comitato potranno essere condotte in modalità di teleconferenza o utilizzando altri mezzi di telecomunicazione disponibili e ritenuti idonei dalle Parti.

Art. 5 - Diritti di Proprietà Intellettuale

1. Le disposizioni relative ai Diritti di Proprietà Intellettuale sui risultati generati, così come i diritti di accesso e le modalità di protezione e sfruttamento di tali risultati, saranno dettagliate nelle convenzioni attuative relative alle singole attività di collaborazione. Tali convenzioni specificheranno inoltre, se rilevante:

- l'eventuale conoscenza pre-esistente all'inizio delle attività di collaborazione (Background) e da esse indipendente (Sideground) che ciascuna Parte intende includere o escludere dall'accesso dell'altra Parte;
- le misure di protezione dei risultati realizzati congiuntamente e la regolamentazione delle attività di disseminazione.

2. In ogni caso, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed ai risultati della ricerca, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte.

Art. 6 - Uso dei segni distintivi

1. Ciascuna delle Parti non può fare uso del logo e/o della denominazione dell'altra Parte e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente all'altra Parte.

Art. 7- Riservatezza

1. Ciascuna Parte è tenuta ad osservare la riservatezza nei confronti di qualsiasi persona od ente non autorizzato dall'altra Parte per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di proprietà dell'altra Parte che vengano comunicati in virtù del presente Accordo.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo e delle convenzioni attuative di cui al precedente art. 3 vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, e di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come come modificato dal D.lgs.101/2018 di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR)”.
2. Le Parti si impegnano a definire nelle Convenzioni attuative per le ricerche congiunte le finalità e i mezzi del trattamento, nonché gli obblighi e le responsabilità dei Titolari o Contitolari, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato e alle eventuali funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679.
3. Il Rappresentante Legale del Titolare del trattamento dei dati personali per l'Università è il Magnifico Rettore.
Il Rappresentante Legale del Titolare del trattamento dei dati personali per l'Agenzia è il Presidente.

Art. 9- Durata, rinnovo, modifiche e recesso

1. Il presente Accordo quadro è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti ed ha durata di 3 (tre) anni.

2. Il presente Accordo potrà essere rinnovato mediante scambio di lettere tra le Parti, su iniziativa di una delle Parti da comunicare all'altra almeno 3 mesi prima della data di scadenza, previa approvazione dei competenti organi delle rispettive Parti.

3. Resta inteso tra le Parti che la scadenza del presente Accordo per decorso del termine non determinerà l'interruzione di eventuali Convenzioni attuative, di cui al precedente art. 3, che non siano ancora concluse.

4. Il presente Accordo potrà essere modificato solo mediante accordo scritto tra le Parti, per adeguamenti rilevanti e mutate esigenze delle Parti stesse, previa approvazione degli organi competenti di ciascuna Parte.

5. Ciascuna Parte ha il diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo. Il recesso può essere esercitato in qualsiasi momento con un preavviso di 60 (sessanta) giorni da comunicare per iscritto all'altra Parte. Il recesso sarà efficace allo scadere del periodo del preavviso, a decorrere dalla data in cui la comunicazione di recesso sia stata ricevuta. In caso di recesso, le Parti concordano fin d'ora di portare comunque a conclusione le attività in corso e le singole convenzioni attuative già stipulate alla data di comunicazione del recesso, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 10 - Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo e dalle convenzioni attuative. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un composizione amichevole della lite, la controversia sarà devoluta al Tribunale competente del Foro di Bologna.

ART. 11 - Comunicazioni

1. Le comunicazioni di cui agli articoli 6 (Uso dei segni distintivi), 8 (Trattamento dei dati personali), 9 (Durata, rinnovo, modifiche e recesso) e 10 (Controversie) dovranno essere effettuate a mezzo di posta elettronica certificata.

Per l'Università: Area Servizi alla Ricerca, via Zamboni 33, 40126 Bologna,
PEC: scriviunibo@pec.unibo.it

Per l'Agenzia: Via Cairoli 8/F - 40121 Bologna,
PEC: dgatersir@pec.atersir.emr.it

2. La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

3. Tutte le altre comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite e-mail agli indirizzi:

Per l'Università: a.bellini@unibo.it; enrico.sangiorgi@unibo.it

Per l'Agenzia: vito.belladonna@atersir.emr.it

Art. 12 - Registrazione e spese

1. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della normativa vigente, a cura e spese della Parte che la richiede.

2. L'imposta di bollo è a carico dell'Agenzia e dell'Università in parti uguali.
L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale con autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. ATERSIR si impegna a corrispondere all'Università – entro il termine di 60 giorni dalla data di validità del presente accordo - un importo pari alla metà dell'imposta

complessiva dovuta.

Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità

spazio-temporale, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

prof. Francesco Ubertini (firmato digitalmente)

Rettore dell'Università di Bologna

Dott.ssa Francesca Lucchi (firmato digitalmente)

Presidentessa dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici

e rifiuti

Allegati alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 10 del 26 aprile 2021

Oggetto: **Direzione. Accordo quadro tra Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti per la cooperazione nei settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti mediante attività di ricerca ed approfondimento delle problematiche relative ai settori delle scienze giuridiche ed economiche, dell'ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali, dell'ingegneria dell'energia elettrica, nonché delle scienze e delle tecnologie agro – alimentari.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 26 aprile 2021

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Assessore Francesca Lucchi

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 26 maggio 2021

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna